



**MODIFICHE AI REGOLAMENTI N. 16190 DEL 29 OTTOBRE 2007 (INTERMEDIARI), N. 16191 DEL 29 OTTOBRE 2007 (MERCATI) E N. 18592 DEL 26 GIUGNO 2013 (RACCOLTA DI CAPITALI DI RISCHIO TRAMITE PORTALI ON-LINE), IN ATTUAZIONE DELL'ART. 4-UNDECIES, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 58 DEL 1998 SUI SISTEMI INTERNI DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI**

**Documento per la consultazione  
09 Novembre 2017**

Le osservazioni al documento di consultazione dovranno pervenire entro il **24 Novembre 2017 on-line** per il tramite del **SIPE – Sistema Integrato Per l'Esterno**,

oppure al seguente indirizzo:

**CONSOB  
Divisione Strategie Regolamentari  
Via G. B. Martini, n. 3  
00198 - ROMA**

**I commenti pervenuti saranno resi pubblici al termine della consultazione, salvo espressa richiesta di non divulgarli. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della e-mail, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati**

*Il presente documento avvia il processo di consultazione sulle modifiche necessarie per l'attuazione dell'articolo 4-undecies, comma 4, del d.lgs. n. 58/98 – così come modificato dal d.lgs. n. 129 del 3 agosto 2017 - inerente ai sistemi interni di segnalazione delle violazioni. Le modifiche interessano tre regolamenti della Consob, rispettivamente in materia di intermediari, di mercati e di raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line.*

## **1. Premessa**

Il recepimento della direttiva 2014/65/UE del 15 maggio 2014 (MiFID II), attraverso l'adozione del d.lgs. 3 agosto 2017, n. 129, ha costituito l'occasione per l'introduzione nel d.lgs. n. 58/98 (di seguito "TUF") di una disciplina unitaria dei sistemi di segnalazione delle violazioni nel settore del mercato finanziario. La nuova disciplina è contenuta negli articoli 4-undecies e 4-duodecies concernenti, rispettivamente, il c.d. "whistleblowing interno" e il c.d. "whistleblowing esterno". In particolare, tali articoli hanno sostituito, integrandone il contenuto, le disposizioni del TUF che disciplinavano la medesima materia per ciascun settore [artt. 4-octies e 4-novies in materia di PRIIPs; artt. 8-bis e 8-ter in materia di intermediari; artt. 79-sexiesdecies e 79-septiesdecies con riguardo ai depositari centrali e ai soggetti tenuti all'osservanza del regolamento (UE) n. 909/2014 (c.d. CSDR); art. 98-sexies in materia di offerta al pubblico di quote o azioni di OICR aperti].

Il *whistleblowing* è utile a prevenire o a far emergere illeciti o irregolarità all'interno delle organizzazioni aziendali e, più in generale, favorisce la diffusione di una cultura della legalità e della trasparenza.

Il primo comma dell'articolo 4-*undecies* del TUF impone ai soggetti di cui alle parti II e III del medesimo decreto legislativo di adottare procedure specifiche per consentire la segnalazione al proprio interno, da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l'attività svolta nonché del regolamento (UE) n. 596/2014 sugli abusi di mercato. Con l'occasione, pertanto, si realizza anche l'attuazione, a livello di misure regolamentari nazionali, delle disposizioni contenute nell'articolo 32 (Segnalazione di violazioni) del sopra citato regolamento europeo sugli abusi di mercato.

La disposizione dell'articolo 4-*undecies* si caratterizza per un ampio ambito di applicazione soggettivo, che ricomprende i soggetti destinatari delle discipline contenute rispettivamente nella Parte II del TUF (Sim, banche, società di gestione di OICVM, Sicav, depositari di OICVM, società di consulenza, gestori di portali di *equity crowdfunding*, imprese di assicurazione) e nella Parte III del TUF (gestori di mercati regolamentati, fornitori di servizi di comunicazione dati, depositari centrali, controparti centrali). Tali soggetti sono tenuti a predisporre sistemi interni per la segnalazione delle violazioni per tutte le attività regolamentate da essi svolte, anche se allocate in parti diverse del TUF (ad esempio, le Sgr relativamente anche all'attività di offerta al pubblico di quote o azioni di OICVM, i soggetti abilitati relativamente anche all'attività di ideazione, vendita e consulenza di PRIIPs o alle attività regolate dal CSDR).

Il comma 4 del medesimo articolo 4-*undecies* attribuisce alla Banca d'Italia e alla Consob il potere di emanare, *“secondo le rispettive competenze, le disposizioni attuative del medesimo articolo, avuto riguardo all'esigenza di coordinare le funzioni di vigilanza e di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti destinatari”*.

Con il presente documento si avvia la consultazione finalizzata all'esercizio della competenza regolamentare della Consob in materia di *whistleblowing* con particolare riguardo a:

- (a) le società di consulenza finanziaria (art. 31, comma 6-*bis*);
- (b) i gestori del mercato [art. 64, comma 4, lett. c)];
- (c) i fornitori di servizi di comunicazione dati [art. 79-*ter*.1, comma 2, lett. c)];
- (d) i gestori di portali di *equity crowdfunding* (art. 50-*quinquies*, comma 6-*bis*) diversi dai gestori cosiddetti di diritto.

Si evidenzia, per completezza, che per i soggetti di cui alla lettera (b) la competenza regolamentare è da esercitarsi da parte della Consob d'intesa con Banca d'Italia per i gestori di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli di Stato, e previa acquisizione del parere di Banca d'Italia per i gestori di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonché di strumenti del mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute (cfr. art. 62-*quater*, commi 2 e 3 del TUF).

## 2. Illustrazione delle scelte regolamentari

Il presente documento accompagna la consultazione sulle modifiche che si intende apportare ai regolamenti adottati dalla Consob in materia di intermediari, di mercati e di raccolta di capitali di rischio tramite portali *on-line* ai fini del recepimento dell'articolo 4-*undecies*, comma 4, del TUF. Si rinvia, rispettivamente, alle tabelle n. 1, 2 e 3 che seguono, per l'analisi degli interventi prospettati su ciascuno dei regolamenti richiamati.

In particolare, la disposizione che si propone di inserire nell'ambito del regolamento Intermediari ha come destinatari le società di consulenza finanziaria; la disposizione che si propone di inserire nel regolamento Mercati ha come destinatari i gestori del mercato e i fornitori di servizi di comunicazione dati; in ultimo, la disposizione che si propone di inserire nel regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali *on-line* ha come destinatari i gestori di portali di *equity crowdfunding*.

In via generale, esse disciplinano gli aspetti di natura procedurale e organizzativa che i citati soggetti devono adottare per consentire al proprio personale di segnalare gli atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme che regolano l'attività svolta.

In considerazione della novità dell'istituto per i soggetti sopra indicati, le disposizioni che si propongono per la pubblica consultazione hanno tenuto conto di quanto già dettato da Banca d'Italia, con riferimento alle banche, in attuazione della direttiva 2013/36/UE (CRD IV)<sup>1</sup>. Sempre in ragione della novità della materia (se si eccettuano le banche), è stata definita una disciplina regolamentare che individua requisiti minimi ed essenziali, lasciando agli operatori ampi margini di autonomia per scegliere - in linea con il principio di proporzionalità - le soluzioni tecniche e organizzative più idonee ed efficaci in base alle caratteristiche della propria struttura organizzativa e delle attività effettivamente svolte.

Tale opzione è volta a stimolare l'autoregolamentazione da parte degli operatori del settore favorendo lo sviluppo delle *best practice* nell'impianto dei sistemi interni di segnalazione.

Con riferimento ai gestori di portali di *equity crowdfunding* sono state adottate soluzioni regolamentari in parte non coincidenti con quelle descritte. Nello specifico, non si è ritenuto opportuno replicare integralmente per tali soggetti le previsioni normative prospettate nel regolamento Intermediari e nel regolamento Mercati in considerazione del tipo di attività svolta dai gestori di portali e delle dimensioni mediamente contenute delle rispettive organizzazioni aziendali. Pertanto, i requisiti cui devono rispondere i sistemi interni di segnalazione dei gestori di portali di *equity crowdfunding* sono stati graduati, già in sede di proposta delle inerenti disposizioni regolamentari, in un'ottica di proporzionalità.

In ultimo, si precisa che le disposizioni in oggetto non sono complete del numero dell'articolo, il quale verrà definito in sede di adozione delle delibere con le quali si darà corso alle modifiche che interessano i tre regolamenti in oggetto, all'esito delle altre procedure di consultazione avviate nello scorso mese di luglio 2017.

---

<sup>1</sup> Si fa riferimento alla circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 (aggiornamento n. 11 del 21 luglio 2015).

**Tabella n. 1 – Regolamento Intermediari**

DISPOSIZIONI PROPOSTE	COMMENTO
<p style="text-align: center;">Articolo X (<i>Procedure per la segnalazione delle violazioni</i>)</p> <p>1. Le procedure che attengono ai sistemi interni di segnalazione delle violazioni, previste dall'articolo 4-undecies del TUF, sono approvate dall'organo di amministrazione delle società di consulenza finanziaria e definite in linea con il principio di proporzionalità.</p>	<p>L'approvazione dei sistemi interni di segnalazione e la relativa responsabilità sono ricondotti all'organo amministrativo di vertice, al fine di garantire un corretto processo di <i>accountability</i> interno alla società di consulenza finanziaria.</p> <p>Il concetto di proporzionalità viene espressamente richiamato, in quanto assume rilevanza - in considerazione della novità dell'istituto - consentire a ciascuna realtà operativa di adattare il sistema di segnalazione alla propria dimensione e struttura e alla complessità delle attività svolte. Tale approccio flessibile implica anche la possibilità/opportunità, sotto la responsabilità dell'organo decisionale di vertice, di adeguare i sistemi di segnalazione nel tempo, in ragione delle mutate esigenze.</p>
<p>2. Le procedure indicate al comma 1 sono idonee ad assicurare che i soggetti preposti alla ricezione, all'esame e alla valutazione delle segnalazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) non siano gerarchicamente o funzionalmente subordinati all'eventuale soggetto segnalato, non siano essi stessi il presunto responsabile della violazione e non abbiano un potenziale interesse correlato alle segnalazioni, tale da comprometterne l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio,</li> <li>(ii) non partecipino all'adozione degli eventuali provvedimenti decisionali, che sono rimessi alle funzioni o agli organi aziendali competenti.</li> </ul>	<p>Ferma restando la necessità della predisposizione di canali di comunicazione sicuri, specifici, indipendenti e autonomi per le segnalazioni, come indicato dalle direttive e regolamenti europei e meglio dettagliato nel TUF, le disposizioni del secondo comma dettano ulteriori requisiti dei sistemi di segnalazione, ai fini di consentire la migliore conformità rispetto al dettato normativo primario.</p>
<p>3. Le società di consulenza finanziaria nominano un responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni, il quale ne assicura la corretta funzionalità e riferisce direttamente e senza indugio agli organi aziendali competenti le informazioni oggetto di segnalazione, ove rilevanti.</p>	<p>La nomina di un responsabile del sistema è coerente con l'approccio generalmente proposto per gli istituti di tutela. Il ruolo del responsabile si estrinseca sia verso l'interno, assicurando il corretto e tempestivo <i>reporting</i> interno agli organi aziendali preposti, sia verso l'esterno, rappresentando il soggetto formalmente preposto a dialogare con l'autorità competente in caso di necessità.</p>
<p>4. Le procedure indicate al comma 1 prevedono che i soggetti preposti alla ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni, il responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni, e ogni altro soggetto</p>	<p>Le disposizioni contenute nel comma 4 sono idonee a specificare ulteriormente quanto previsto al comma 2, lettere a) e b), dell'art. 4-undecies del</p>

coinvolto, sono obbligati ad assicurare la confidenzialità delle informazioni ricevute.	TUF.
<p>5. Le procedure indicate al comma 1 prevedono altresì:</p> <p>a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 4-undecies del TUF, i soggetti che possono attivare i sistemi di segnalazione delle violazioni e gli atti o i fatti che possono essere oggetto di segnalazione;</p> <p>b) le modalità attraverso cui segnalare le presunte violazioni;</p> <p>c) i soggetti preposti alla ricezione delle segnalazioni;</p> <p>d) le modalità e i tempi delle fasi procedurali concernenti la trattazione di una segnalazione e dei soggetti coinvolti;</p> <p>e) le ipotesi in cui il responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni è tenuto a fornire immediata comunicazione agli organi aziendali competenti;</p> <p>f) le modalità attraverso cui il soggetto segnalante e il soggetto segnalato devono essere informati sugli sviluppi nella trattazione di una segnalazione;</p> <p>g) l'obbligo per il soggetto segnalante di dichiarare se ha un interesse privato collegato alla segnalazione;</p> <p>h) nel caso in cui il segnalante sia corresponsabile delle violazioni, un trattamento privilegiato per quest'ultimo rispetto agli altri corresponsabili, compatibilmente con la disciplina applicabile.</p>	<p>Le disposizioni del comma 5 specificano il contenuto minimo delle procedure che attengono al funzionamento dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni. Appare rilevante, infatti, che siano proceduralmente predeterminati sia i soggetti che hanno la legittimazione ad utilizzare, se del caso, i sistemi di segnalazione, sia gli atti o fatti che possono concretamente costituire oggetto di segnalazioni. In particolare, tale ultima specificazione è idonea a realizzare la concreta ricognizione delle disposizioni della normativa applicabile, rispetto alle quali possono rilevare eventuali violazioni, in linea con l'ambito oggettivo di applicazione dell'istituto del <i>whistleblowing</i>.</p> <p>Con particolare riferimento alla lett. h) il riferimento alla "disciplina applicabile" è da intendersi alla disciplina civilistica, del lavoro e/o a ulteriori discipline applicabili nell'ambito del rapporto fra datore di lavoro e dipendente/collaboratore.</p>
6. Al fine di incentivare l'uso dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni, le società di consulenza finanziaria illustrano al proprio personale, in maniera chiara, precisa e completa, il processo di segnalazione interno, indicando i presidi posti a garanzia della riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione.	Tale disposizione appare utile a consentire l'adeguata conoscenza, da parte del personale delle organizzazioni aziendali cui si applica la disciplina del <i>whistleblowing</i> , delle misure organizzative effettivamente approntate per la segnalazioni di violazioni. Non ultimo, la funzione informativa appare di particolare rilevanza con espresso riferimento alle tutele previste a favore dei segnalanti.
7. Nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina sulla protezione dei dati personali, il responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni redige una relazione annuale sul corretto funzionamento dei medesimi sistemi, contenente le informazioni aggregate sulle risultanze dell'attività svolta a seguito delle segnalazioni ricevute, che viene approvata dagli organi aziendali competenti e messa a disposizione del personale.	L'obbligo di predisposizione di una relazione annuale sui sistemi interni di segnalazione configura uno strumento di <i>reporting</i> verso gli organi aziendali preposti, nonché nei confronti del personale, per contribuire all'obiettivo dello sviluppo di una cultura della legalità e della trasparenza.
8. Fermo restando il rispetto delle disposizioni dell'articolo 4-undecies del TUF e del presente	Si ritiene opportuno consentire espressamente l'esternalizzazione di alcune delle attività di

<p>articolo, le società di consulenza finanziaria possono esternalizzare l'attività di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni di violazioni.</p>	<p>gestione delle segnalazioni interne.</p> <p>Tale possibilità appare importante per le realtà più piccole, che potrebbero non avere le risorse interne o le specializzazioni necessarie per effettuare la ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni.</p> <p>Si evidenzia che l'esternalizzazione non può riguardare l'adozione degli eventuali provvedimenti finali né il ruolo del responsabile del sistema, che devono rimanere interni al soggetto destinatario dell'art. 4-<i>undecies</i> del TUF.</p>
---	---

**Tabella n. 2 – Regolamento Mercati**

DISPOSIZIONI PROPOSTE	COMMENTO
<p style="text-align: center;">Articolo X (<i>Procedure per la segnalazione delle violazioni</i>)</p> <p>1. Le procedure che attengono ai sistemi interni di segnalazione delle violazioni, previste dall'articolo 4-<i>undecies</i> del TUF, sono approvate dall'organo di amministrazione dei gestori di mercati regolamentati e dei fornitori di servizi di comunicazione dati e definite in linea con il principio di proporzionalità.</p> <p>2. Le procedure indicate al comma 1 sono idonee ad assicurare che i soggetti preposti alla ricezione, all'esame e alla valutazione delle segnalazioni:</p> <p>(i) non siano gerarchicamente o funzionalmente subordinati all'eventuale soggetto segnalato, non siano essi stessi il presunto responsabile della violazione e non abbiano un potenziale interesse correlato alle segnalazioni, tale da comprometterne l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio,</p> <p>(ii) non partecipino all'adozione degli eventuali provvedimenti decisionali, che sono rimessi alle funzioni o agli organi aziendali competenti.</p> <p>3. I soggetti indicati al comma 1 nominano un responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni, il quale ne assicura la corretta funzionalità e riferisce direttamente e senza indugio agli organi aziendali competenti le informazioni oggetto di segnalazione, ove rilevanti.</p> <p>4. Le procedure indicate al comma 1 prevedono che i soggetti preposti alla ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni, il responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni, e ogni altro soggetto coinvolto, sono obbligati ad assicurare la confidenzialità delle informazioni ricevute.</p> <p>5. Le procedure indicate al comma 1 prevedono altresì:</p> <p>a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 4-<i>undecies</i> del TUF, i soggetti che possono attivare i sistemi di segnalazione delle violazioni e gli atti o i fatti che possono essere oggetto di segnalazione;</p> <p>b) le modalità attraverso cui segnalare le presunte violazioni;</p> <p>c) i soggetti preposti alla ricezione delle segnalazioni;</p> <p>d) le modalità e i tempi delle fasi procedurali concernenti la trattazione di una segnalazione e dei soggetti coinvolti;</p>	<p>La disciplina normativa dettata per l'istituto del <i>whistleblowing</i> interno con riguardo ai gestori del mercato regolamentato e ai fornitori di servizi di comunicazione dati replica le scelte regolamentari complessivamente prospettate per le società di consulenza finanziaria, all'interno del regolamento Intermediari.</p> <p>Si rinvia, pertanto, alle argomentazioni espresse <i>supra</i> (cfr. Tabella n. 1) per un esame più approfondito delle motivazioni a fondamento delle presenti soluzioni normative sottoposte a consultazione.</p> <p>In particolare, analogamente a quanto proposto nel regolamento Intermediari, è stato richiamato il concetto di proporzionalità funzionale a conferire all'istituto del <i>whistleblowing</i> la necessaria flessibilità in modo da consentire non solo un adattamento dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni alla realtà organizzativa dei menzionati soggetti interessati, ma anche alla loro evoluzione nel tempo.</p> <p>Parimenti è stata ribadita, anche per i gestori di mercati regolamentati e per i fornitori di servizi di comunicazione dati, l'esigenza di procedure <i>ad hoc</i> che assicurino la terzietà dei soggetti deputati alla ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni e delle funzioni/organi aziendali che adottano le decisioni finali in merito. Sono state altresì confermate le esigenze di tutela della confidenzialità delle informazioni e di divulgazione interna delle caratteristiche dei predetti sistemi.</p> <p>Si consente ai gestori di mercati regolamentati, così come ai fornitori di servizi di comunicazione dati, il ricorso a soluzioni semplificate o all'<i>outsourcing</i>, per tenere conto delle dimensioni e complessità delle diverse realtà operative nonché delle specifiche attività svolte.</p>

e) le ipotesi in cui il responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni è tenuto a fornire immediata comunicazione agli organi aziendali competenti;

f) le modalità attraverso cui il soggetto segnalante e il soggetto segnalato devono essere informati sugli sviluppi nella trattazione di una segnalazione;

g) l'obbligo per il soggetto segnalante di dichiarare se ha un interesse privato collegato alla segnalazione;

h) nel caso in cui il segnalante sia corresponsabile delle violazioni, un trattamento privilegiato per quest'ultimo rispetto agli altri corresponsabili, compatibilmente con la disciplina applicabile.

6. Al fine di incentivare l'uso dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni, i soggetti indicati al comma 1 illustrano al proprio personale, in maniera chiara, precisa e completa, il processo di segnalazione interno, indicando i presidi posti a garanzia della riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione.

7. Nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina sulla protezione dei dati personali, il responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni redige una relazione annuale sul corretto funzionamento dei medesimi sistemi, contenente le informazioni aggregate sulle risultanze dell'attività svolta a seguito delle segnalazioni ricevute, che viene approvata dagli organi aziendali competenti e messa a disposizione del personale.

8. Fermo restando il rispetto delle disposizioni dell'articolo 4-*undecies* del TUF e del presente articolo, i soggetti indicati al comma 1 possono esternalizzare l'attività di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni di violazioni.



**Tabella n. 3 – Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line**

DISPOSIZIONI PROPOSTE	COMMENTO
<p style="text-align: center;">Articolo X (<i>Procedure per la segnalazione delle violazioni</i>)</p> <p>1. Le procedure che attengono ai sistemi interni di segnalazione delle violazioni, previste dall'articolo 4-<i>undecies</i> del TUF, sono approvate dall'organo di amministrazione del gestore e definite in linea con il principio di proporzionalità.</p> <p>2. Le procedure indicate al comma 1 prevedono che i soggetti preposti alla ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni e ogni altro soggetto coinvolto, sono obbligati ad assicurare la confidenzialità delle informazioni ricevute.</p> <p>3. Le procedure indicate al comma 1 prevedono altresì:</p> <p>a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 4-<i>undecies</i> del TUF, i soggetti che possono attivare i sistemi di segnalazione delle violazioni e gli atti o i fatti che possono essere oggetto di segnalazione;</p> <p>b) le modalità attraverso cui segnalare le presunte violazioni;</p> <p>c) i soggetti preposti alla ricezione delle segnalazioni;</p> <p>d) le modalità e i tempi delle fasi procedurali concernenti la trattazione di una segnalazione e dei soggetti coinvolti;</p> <p>e) le modalità attraverso cui il soggetto segnalante e il soggetto segnalato devono essere informati sugli sviluppi nella trattazione di una segnalazione;</p> <p>f) l'obbligo per il soggetto segnalante di dichiarare se ha un interesse privato collegato alla segnalazione;</p> <p>g) nel caso in cui il segnalante sia corresponsabile delle violazioni, un trattamento privilegiato per quest'ultimo rispetto agli altri corresponsabili, compatibilmente con la disciplina applicabile.</p> <p>4. Al fine di incentivare l'uso dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni, il gestore illustra al proprio personale, in maniera chiara, precisa e completa, il processo di segnalazione interno, indicando i presidi posti a garanzia della riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione.</p> <p>5. Fermo restando il rispetto delle disposizioni dell'articolo 4-<i>undecies</i> del TUF e del presente articolo, il gestore può esternalizzare l'attività di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni di violazioni.</p>	<p>La disciplina normativa dettata per l'istituto del <i>whistleblowing</i> interno con riguardo ai gestori di portali di <i>equity crowdfunding</i> replica le scelte regolamentari complessivamente prospettate per le società di consulenza finanziaria, all'interno del regolamento Intermediari, nonché per i gestori di mercati regolamentati e fornitori di servizi di comunicazione dati, all'interno del regolamento Mercati.</p> <p>Si rinvia, pertanto, alle argomentazioni espresse <i>supra</i> (cfr. Tabella n. 1) per un esame più approfondito delle motivazioni a fondamento delle presenti soluzioni normative sottoposte a consultazione.</p> <p>In particolare, analogamente a quanto proposto per gli altri regolamenti, è stato richiamato il concetto di proporzionalità funzionale a conferire all'istituto del <i>whistleblowing</i> la necessaria flessibilità in modo da consentire non solo un adattamento dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni alla realtà organizzativa dei menzionati soggetti interessati, ma anche alla loro evoluzione nel tempo.</p> <p>Si evidenzia tuttavia che alcune disposizioni, proposte nei regolamenti Intermediari e Mercati, per i soggetti sopra menzionati, non sono state riprodotte nella disposizione che si propone in consultazione per l'inserimento nel regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali <i>on-line</i>. Si fa riferimento, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- alle disposizioni inerenti al posizionamento, all'interno della struttura organizzativa, dei soggetti preposti alla ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni;</li> <li>- al requisito della nomina di un responsabile per i sistemi interni di segnalazione;</li> <li>- alla conseguente richiesta, a carico del responsabile dei sistemi, di redigere una relazione annuale sul corretto funzionamento dei medesimi.</li> </ul> <p>Le suddette disposizioni, infatti, appaiono sproporzionate rispetto a realtà aziendali generalmente caratterizzate - considerata la tipologia di attività dalle stesse svolta - da una struttura organizzativa snella e da una dotazione di personale contenuta, che non consentono l'attribuzione di mansioni dedicate né</p>

	<p>l'individuazione di una figura <i>ad hoc</i> cui attribuire la responsabilità dei sistemi di segnalazione. Peraltro, la disciplina applicabile nello svolgimento dell'attività di gestione di portali <i>on-line</i> per la raccolta di capitali di rischio risulta meno copiosa e complessa delle discipline riferibili ai soggetti di cui agli interventi normativi descritti nelle Tabelle n. 1 e n. 2.</p> <p>Sono stati invece ribaditi, anche per i gestori di portali di <i>equity crowdfunding</i>, i contenuti minimi delle procedure che attengono all'implementazione dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni e l'esigenza di tutela della confidenzialità delle informazioni e di divulgazione interna delle caratteristiche dei predetti sistemi.</p> <p>Anche nel caso di gestori di portali è consentito il ricorso all'<i>outsourcing</i>.</p>
--	--